



## Tribunale di Treviso

### SECONDA SEZIONE CIVILE

N. R.G. 28/2021 – LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO –

Il Giudice Bruno Casciarri,

vista l'istanza del 17.02.2023 presentata dall'avv. \_\_\_\_\_ con cui il legale segnalava che, a seguito della scadenza naturale della polizza vita n. \_\_\_\_\_ stipulata con \_\_\_\_\_ s.p.a. da \_\_\_\_\_ in data 31.12.2022 la medesima debitrice aveva ricevuto l'importo di 13.500,00 Euro, a titolo di liquidazione del capitale maturato in relazione a detta polizza; il legale concludeva rimettendosi "*alle valutazioni della procedura sul da farsi*";

esaminata la memoria della liquidatrice d.d. 24.03.2023, che concludeva per l'esclusione dall'attivo della Procedura della somma corrisposta dall'assicuratore;

**osserva:**

1. Dal contratto dimesso si evince che la polizza vita stipulata dalla debitrice, con decorrenza 31.12.1998, prevedeva il pagamento di un premio annuo (in due rate semestrali) di L. 2.365.070,00, per 24 anni, con differimento al 31.12.2022. I beneficiari individuati dalla polizza erano l'assicurata, in caso di vita della stessa, o, in caso di sua morte, i suoi eredi legittimi.
2. Venuto a scadenza il contratto, in data 31.12.2022 \_\_\_\_\_ beneficiaria della polizza, riceveva la somma di E. 13.500,00 a titolo di indennità.
3. Nel caso in esame, la somma corrisposta dall'assicuratore alla \_\_\_\_\_ non può essere sottratta dall'attivo della procedura e va considerata nel programma di liquidazione, per le ragioni seguenti.
4. In via di mera premessa e sul piano astratto, la fattispecie negoziale della assicurazione sulla vita come quella in esame soggiace al disposto dell'art. 1923 c.c., che esclude l'assoggettabilità a procedura esecutiva o cautelare delle somme "*dovute*" dall'assicuratore al contraente o al beneficiario (non di quelle "*versate*", come riportato nel parere del Liquidatore).

Tale disposizione non si attaglia al caso di specie per le ragioni che seguono.



4.1. Sotto il profilo teleologico, l'art. 1923 c.c., ponendo una eccezione alla responsabilità patrimoniale del debitore sancita dall'art. 2740 c.c., mira a tutelare, sia in via diretta che indiretta, la capitalizzazione della somma di denaro a scopo previdenziale, ponendola al riparo dall'aggressione dei creditori.

4.2. La disposizione in commento, in sostanza, concerne (e tutela) le somme dovute dall'assicuratore e progressivamente accantonate dall'assicurata nella vigenza contrattuale, onde garantire una rendita specifica in caso di vita o morte ai beneficiari. Non vi rientrano, invece, le somme corrisposte dall'assicuratore a vantaggio della beneficiaria-debitrice che ha riscattato il capitale come nel caso di specie, poiché una volta che è venuta meno la polizza (per l'esercizio del diritto di recesso o per la mancata richiesta di "*differimento automatico della scadenza*" – cfr. pag. 6 condizioni) cessa anche qualunque funzione previdenziale.

Di tale assunto si trae conferma dal dato letterale del medesimo art. 1923 c.c.: sul piano semantico, la scelta legislativa di optare per il vocabolo "dovuto" in luogo del termine "percepito" non è di poco momento.

4.3. Inoltre, la corresponsione della somma capitale comporta la confusione col patrimonio della debitrice, sicché diventa impossibile separare in concreto (oltreché per la stessa natura fungibile del denaro) i due patrimoni confusi.

4.4. L'assoggettabilità alla liquidazione patrimoniale delle somme corrisposte trova conferma anche nell'addentellato normativo di cui all'art. 14-ter, comma 6 lett. b) della l.3/2012, a mente del quale i ratei pensionistici (che assolvono anch'esse funzioni previdenziali) sono compresi nella liquidazione nei limiti dell'eccedenza rispetto a quanto occorra al mantenimento del debitore e della sua famiglia. Invero, la tesi qui oggetto di critica comporterebbe in concreto un trattamento peggiore per gli emolumenti pensionistici, assoggettati a liquidazione, rispetto alle somme liquidate a titolo di capitale assicurato, escluse dall'attivo della procedura. Tale disparità non trova giustificazione in alcuna norma dell'ordinamento, ed è anzi potenzialmente lesiva del principio di eguaglianza.

5. Per tali ragioni, non si condivide la tesi fatta propria dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. sentenza 12261/2016), peraltro non univoca (in senso opposto si v. Cass. 2256/2015). La motivazione della sentenza del 2016 si fonda sull'approdo argomentativo della Cassazione a sezioni unite nella pronuncia 8271/2008, che tuttavia riguardava il diverso tema della legittimazione della Curatela a domandare lo scioglimento del contratto assicurativo, in essere al momento del fallimento, per acquisire alla massa il correlativo valore di riscatto. In sostanza, argomenta sbrigativamente la Corte, anche nel caso di pagamento ricevuto dal fallito assicurato che ha esercitato il diritto di recesso, non è possibile distinguere la natura previdenziale riconosciuta alla polizza vita dalle sezioni unite, dalla natura di risparmio (che esula dalla tutela apprestata dall'art. 1923 c.c.).



